

Rapporto della Commissione della Legislazione sul M.M. no. 4 concernente la revisione totale dei regolamenti sull'uso del suolo pubblico

Locarno, 10 febbraio 2025

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,

la Commissione della Legislazione ha esaminato in modo approfondito il messaggio in oggetto. Ha inoltre indetto in data 18 novembre 2024 un'audizione della Capo Dicastero Elena Zaccheo e del Capo Area Spec. Luca Antonini che hanno spiegato ai commissari presenti in maniera esaustiva le motivazioni del Municipio.

1. IL MESSAGGIO MUNICIPALE

Con il Messaggio Municipale in questione viene proposta la revisione totale del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925 e del Regolamento per il prelievo della tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi di abitabilità del 20 dicembre 1982. Secondo il nostro Municipio è giunto il momento di adeguare le due normative oramai vetuste, tenendo conto anche della mozione dei consiglieri comunali Bruno Bärswil e Alberto Akai del 23 gennaio 2020 con cui si chiedeva in sintesi una riduzione dei costi per gli esercenti. Il Municipio sottolinea inoltre che il nostro Comune è uno dei pochi a non aver ancora attualizzato la propria regolamentazione in materia di occupazione del suolo pubblico.

Al Messaggio sono allegate due tabelle comparative, in cui sono state evidenziate le differenze tra i due testi in vigore e quelli previsti.

Il Municipio precisa che, con risoluzione di fine 2022, ha deciso di effettuare anche la revisione dell'Ordinanza municipale sulle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali (100.421), che si rende necessaria per un effettivo adeguamento delle tariffe. Nel Messaggio Municipale viene riportata una ricapitolazione delle variazioni a livello di ordinanza che potranno venir implementate unicamente in seguito alla decisione positiva del Consiglio comunale sulla revisione dei due regolamenti in questione. Con la nuova ordinanza verranno istituite 4 nuove zone di riscossione, invece delle tre precedenti. Inoltre le tasse per ogni zona verranno diminuite. Un'esercente avrà dunque un'unica zona di pagamento e le relative tariffe varieranno unicamente a dipendenza del tempo di occupazione.

Un'altra novità rispetto al passato introdotta dai nuovi regolamenti consiste nel fatto che si procederà alla fatturazione del dovuto già a inizio occupazione e, in caso di mancato pagamento, l'autorizzazione potrà venir revocata dopo doppia diffida.

La nuova regolamentazione prevede anche la facoltà di prelevare una sovrattassa a sedia in occasione di manifestazioni di grande richiamo. Il regolamento definisce unicamente i limiti per l'eventuale sovrattassa. Qualora il Municipio decidesse di far uso di questa facoltà, dovrà stabilire di anno in anno a livello di ordinanza l'importo della tassa e per quali manifestazioni è prevista.



Le minori entrate annuali per il Comune dovute alla diminuzione delle tasse per l'uso dei beni demaniali in relazione all'occupazione del suolo da parte degli esercizi pubblici ammonteranno a circa CHF 55'180.--. Ci sembra una cifra sostenibile per la nostra città, visti i benefici che ne trarranno gli esercenti e i commercianti dalla relativa riduzione delle tariffe.

2. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione della Legislazione ha analizzato accuratamente il Messaggio Municipale con le tabelle comparative. Qui di seguito cerchiamo di fare un breve riassunto dei regolamenti revisionati.

2.1. Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico (100.41)

Questo regolamento in pratica disciplina le condizioni per la concessione dell'autorizzazione comunale nonché i principi generali per la riscossione di una tassa. Riassumiamo qui di seguito i contenuti dei vari articoli.

L'art. 1 illustra le **basi legali** del regolamento.

L'art. 2 enuncia che per l'occupazione dell'area pubblica è necessaria **un'autorizzazione comunale**.

Secondo la legge cantonale (art. 10) sul demanio pubblico l'uso di poca intensità soggiace ad autorizzazione mentre l'uso più intenso e durevole a concessione. Gli art. 99 e 100 del nostro Regolamento comunale riprendono le definizioni di autorizzazione e di concessione. La concessione (art. 100 ROC) viene rilasciata unicamente per un uso particolare dei beni d'uso comune prolungato e intenso. L'utilizzazione limitata nel tempo soggiace invece ad autorizzazione (art. 99 ROC). In alcuni articoli dell'altro regolamento in revisione (Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità), viene erroneamente utilizzato il termine concessione. In altri casi si tratta invece effettivamente di una concessione, per esempio in caso di uso del suolo pubblico con balconi o pensiline.

Fatta questa premessa, ci sembra utile inserire anche nel nuovo Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico la differenziazione tra autorizzazione e concessione, come fatto per esempio nel Regolamento comunale sui beni amministrativi del comune di Mendrisio. Proponiamo pertanto di suddividere l'articolo 2 in capoversi distinti, uno per le autorizzazioni e l'altro per le concessioni. Il testo che propone la CdL per il nuovo articolo 2 viene specificato più sotto nel capitolo 2.3. con le proposte di emendamenti.

L'art. 3 indica le condizioni per richiedere un permesso di utilizzo del suolo pubblico, in particolare è richiesta **un'istanza scritta al Municipio**.

L'art. 4 chiarisce le **condizioni** per ricevere un'autorizzazione e per la sua revoca, nonché specifica le **responsabilità** del beneficiario e le conseguenze in caso di **contravvenzioni**.



L'art. 5 rimanda la regolamentazione dell'uso dei **Portici** alla specifica ordinanza del 28 novembre 2023.

L'art. 6 regola l'**occupazione edile** di area pubblica per cantieri che sottostà di principio alle norme edilizie. Il Regolamento edilizio comunale rimanda però ai regolamenti specifici sull'occupazione del suolo pubblico per quanto attiene alle autorizzazioni e alle tasse. La richiesta di uso del suolo pubblico va fatta al Municipio tramite istanza corredata da piani indicanti l'ubicazione e la delimitazione dell'occupazione. Il beneficiario deve occuparsi della manutenzione nonché del ripristino dell'area occupata.

Dall'art. 7 all'art. 17 vengono enunciati casi particolari di uso del suolo pubblico quali per esempio insegne, tende, vetrinette, sporgenze, ecc..

Tra questo elenco dei casi particolari ci sono però due incisi che non hanno in realtà nulla a che vedere con le enunciazioni specifiche, essendo argomenti più generali. Si tratta dell'art. 9 (occupazione commerciale) e dell'art. 13 (assoggettamento a tasse), che secondo questa Commissione dovrebbero invece venir disciplinati rispettivamente dagli articoli 7 e 8 per una questione formale e di struttura del regolamento. I casi specifici verrebbero dunque enunciati uno dopo l'altro dall'art. 9 all'art. 17.

Più in particolare **l'art. 9** (che la CdL propone di modificare in art. 7) illustra la procedura di autorizzazione per **l'occupazione del suolo pubblico a scopo commerciale da parte degli esercizi pubblici**. È importante sottolineare che secondo l'art. 9 le autorizzazioni per le estensioni vengono rilasciate a condizione che l'esercizio pubblico disponga già di una regolare licenza edilizia per la terrazza. In caso contrario anche per l'estensione dell'uso del suolo pubblico sarà necessario che prima venga espletato l'iter di rilascio della licenza edilizia e poi si potrà chiedere l'autorizzazione per l'uso del suolo pubblico. **L'art. 13** (che la CdL propone di modificare in art. 8) prevede che le autorizzazioni siano sottoposte a **tasse**, secondo l'apposito regolamento.

L'art. 18 tratta delle **disposizioni finali**, in particolare è ordinato un periodo transitorio in cui le autorizzazioni già concesse dovranno venir adeguate al nuovo regolamento entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.

2.2. Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità (100.42)

Il regolamento in questione in pratica è la base legale per l'ordinanza municipale (OM) sulle tasse per l'uso dei beni demaniali (100.421). Il regolamento disciplina la procedura per la riscossione delle tasse e prevede gli importi limiti entro cui il Municipio può prelevare le tasse per l'occupazione del suolo pubblico. Con l'ordinanza il Municipio fissa l'importo preciso al m² da riscuotere. In questo modo il Municipio è libero di modificare le tasse tramite ordinanza, rispettando i limiti imposti dal regolamento.

Come specificato più sopra, in questo regolamento viene in alcuni casi utilizzato erroneamente il termine "concessione", invece di quello giuridicamente più corretto di "autorizzazione". La CdL



propone dunque di modificare tutti gli articoli in cui si fa riferimento in modo errato a concessioni, correggendo il testo con il termine autorizzazioni o di aggiungere il termine autorizzazione dove si renda necessario. I termini modificati sono indicati in rosso nella bozza del regolamento annessa al presente rapporto.

Riportiamo qui di seguito in breve il contenuto degli articoli del regolamento revisionato.

L'art. 1 stabilisce in **generale** il principio secondo cui il Municipio può rilasciare **concessioni e autorizzazioni** (e non solo concessioni come erroneamente indicato nel regolamento) contro il pagamento di una **tassa** fissata dal regolamento.

L'art. 2 disciplina le **tasse per l'occupazione edile**. Il territorio comunale per questo tipo di occupazione è suddiviso in due zone (A e B), per ognuna delle quali il regolamento stabilisce la **forchetta di riferimento per la fissazione della tassa mensile al m2**, che viene poi decisa definitivamente tramite l'OM.

Per questi due primi articoli si è proceduto unicamente ad un aggiornamento formale del testo.

L'art. 3 definisce le **modalità di pagamento** per tutti i tipi di tassa di occupazione. La novità risiede nel fatto che si procede a fatturazione del dovuto già a inizio occupazione. In caso di mancato pagamento l'autorizzazione può venir revocata dopo doppia diffida. E' permesso anche un pagamento in tre rate per gli importi più elevati (a partire da CHF 10'000.--).

Dall'art. 4 all'art. 11 sono enunciate le **forchette di riferimento delle tasse per tipi di occupazione particolare**, come per esempio per pensiline, per muri di fondazione, per botole, ecc.. Anche in questi casi l'importo definitivo della tassa al m2 è stabilito dal Municipio nell'ordinanza. Le modifiche rispetto al regolamento attuale sono unicamente formali.

L'art. 12 designa le **forchette di riferimento delle tasse, ritenuta la stessa suddivisione in due zone A e B come per l'occupazione edile giusta l'art. 2, per i seguenti tipi di occupazione**: tende e ombrelloni (cpv.1); insegne lineari (cpv. 2); insegne a braccio (cpv. 3); vetrinette (cpv. 4); banchi e tavoli (cpv. 5); distributori automatici (cpv. 6); Food-Truck (cpv. 7); circhi e simili (cpv. 8); espositori occasionali (cpv. 9); stalli per tassametri (cpv. 10); distributori di carburante (cpv. 11); posteggi all'aperto (cpv. 12); posteggi per dipendenti pubblici (cpv. 13); agevolazioni zona blu (cpv. 14); posteggi in autosili (cpv. 15); posteggi in autosili per dipendenti pubblici (cpv. 16).

I capoversi sottolineati indicano che vi è un errore di numerazione nella bozza del regolamento che la CdL propone di correggere.

Al capoverso 5 vengono indicati anche i mercati. Si ricorda però che il mercato segue ulteriori disposizioni specifiche che sono regolamentate dall'ordinanza municipale sui mercati (100.43). Per quanto attiene alle tasse, l'art. 9 di detta ordinanza rinvia alle norme del Regolamento comunale per il prelievo delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico, oggetto del MM 4.

L'art. 13 stabilisce le modalità con cui il Municipio può fissare la tassa per **usi occasionali del suolo pubblico non previsti dal regolamento**.

L'Art. 14 fissa i criteri di calcolo e le possibilità di esenzione dalla tassa.



L'art. 15 costituisce la base legale per l'occupazione del suolo pubblico a scopo commerciale (per esempio per le terrazze dei ristoranti) e fissa una forchetta di riferimento per le tasse, rinviando all'ordinanza municipale per la definizione dell'ammontare esatto, tenendo conto della suddivisione del territorio comunale in 4 zone (una in più rispetto al regolamento precedente). Nell'ordinanza municipale viene precisata anche l'ubicazione delle quattro zone.

L'Art. 16 introduce la possibilità per il Municipio di prelevare una **tassa a sedia** durante le manifestazioni più importanti. Detta sovrattassa dovrà venir definita di volta in volta tramite ordinanza municipale. Il Municipio dovrà pure stabilire di anno in anno per quali manifestazioni potrà venir prelevata una tassa a sedia. Se l'esercente non dovesse essere d'accordo di pagare detta sovrattassa, sarà tenuto a liberare il suolo pubblico per la durata della manifestazione.

L'art. 17 regola le tasse per i **permessi di abitabilità**.

L'art. 18 disciplina le violazioni del regolamento e le relative **penalità**.

L'art. 19 e l'art. 20 regolamentano rispettivamente le **norme finali e l'entrata in vigore**.

2.3. Proposte di emendamenti commissionali

2.3.1. a) Come precisato più sopra al punto al punto 2.1. la Commissione della Legislazione suggerisce di inserire all'art. 2 del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico la distinzione tra autorizzazione e concessione. Il nuovo testo dell'articolo 2 come proposto dalla CdL è il seguente ed è inserito in rosso nella bozza allegata al presente rapporto:

¹ L'occupazione dell'area pubblica in superficie, sotterranea e aerea in qualsiasi forma ed estensione è disciplinata dal presente regolamento ed è soggetta ad autorizzazione o concessione comunale.

² È soggetto ad autorizzazione l'uso del suolo pubblico di poca intensità. È tale in particolare: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua, per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie compreso il volantaggio; la sosta di veicoli, l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, cortei, processioni e collette.

³ È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole del suolo pubblico. È tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di



cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.

⁴ *Le autorizzazioni hanno una durata massima di 10 anni e le concessioni di 30 anni. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.*

⁵ *L'immissione degli scoli nella canalizzazione pubblica è disciplinata nello speciale Regolamento.*

b) Vista l'introduzione della distinzione tra autorizzazione e convenzione, all'articolo 4, all'articolo 12 e all'articolo 18 cpv. 2 del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico vanno fatte alcune modifiche di termini e/o aggiunte. Il tutto come indicato in rosso nella bozza allegata.

2.3.2. Vista l'introduzione della differenziazione tra concessione e autorizzazione, la Commissione delle Legislazione propone di sostituire la dicitura *concessione* con il termine giuridicamente più corretto *autorizzazione* anche in alcuni articoli del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dell'abitabilità e di aggiungere la definizione autorizzazione dove si rende necessario.
I termini modificati e le aggiunte sono riportati in rosso nella bozza allegata al presente rapporto.

2.3.3. Per una questione di forma e di struttura del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico, la CdL ritiene più opportuno riunire gli articoli con contenuti più generici prima dell'elenco dei casi più specifici. Si tratta di una proposta di modifica puramente formale che non tocca minimamente il contenuto degli articoli in questione. Pertanto si propone la seguente modifica della disposizione numerica dei seguenti articoli della bozza del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico:

- Art. 9 diventerà nuovo art. 7 Estensioni annuali, estensioni temporanee;
- Art. 13 diventerà nuovo art. 8 Assoggettamento a tassa;
- Art. 7 diventerà nuovo art. 9 Insegne;
- Art. 8 diventerà nuovo art. 13 Banchi, tavoli e distributori automatici.

Anche queste proposte di modifica sono inserite in rosse nella bozza allegata.

2.3.4. Il Municipio con lettera del 6 novembre 2024 propone di introdurre una tassa giornaliera per il mercato settimanale, invece dell'attuale tassa unica annua ripresa anche dal MM 4. Inoltre non vi è più la distinzione tra le due zone A e B, ma le tariffe sono uguali su tutto il territorio comunale.

Ci sembra una buona idea di avere la possibilità di fissare una tassa giornaliera per il mercato settimanale. Rimane sempre anche la variante di tassa annuale per un mercato giornaliero, nonché una tassa ancora più esigua per gli espositori occasionali. Pertanto la CdL propone la seguente modifica (sottolineata in giallo nell'allegata bozza



del regolamento) dell'art. 12 cpv. 5 del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dell'abitabilità:

cpv. 5 banchi e tavoli

mercato giornaliero: CHF 50-80/m2 abbonamento annuo

mercato settimanale: CHF 2-10/m2/giorno

espositori occasionali: CHF 5 -15/m2/giorno

La modifica è sottolineata in giallo nella bozza del regolamento allegata al presente rapporto.

- 2.3.5.** Come indicato più sopra, sempre all'art. 12 del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico vi è un errore di numerazione di alcuni capoversi. Proponiamo di correggere la numerazione come segue (le modifiche sono indicate in rosso nella bozza allegata):

distributori automatici (cpv. 6); Food-Truck (cpv. 7); circhi e simili (cpv. 8); espositori occasionali (cpv. 9); stalli per tassametri (cpv. 10); distributori di carburante (cpv. 11); posteggi all'aperto (cpv. 12); posteggi per dipendenti pubblici (cpv. 13); agevolazioni zona blu (cpv. 14); posteggi in autosili (cpv. 15); posteggi in autosili per dipendenti pubblici (cpv. 16).

3. CONCLUSIONI

Ritenuto quanto esposto più sopra, la Cdl ritiene che sia necessario avere una regolamentazione dell'uso del suolo pubblico chiara e al passo con i tempi. Inoltre la riduzione delle tasse per l'uso del suolo pubblico prevista dai nuovi regolamenti e dalla relativa ordinanza tutela al meglio gli interessi dei commercianti e degli esercenti pubblici, tenendo conto della vocazione turistica del nostro Comune.

Per tutti questi motivi, la vostra Commissione della Legislazione propone l'accoglimento del MM no. 4 come segue:

1. E approvato il **Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico** come da bozza allegata con i seguenti emendamenti:

- 1.1. Viene modificato l'articolo 2 nel modo seguente:

¹L'occupazione dell'area pubblica in superficie, sotterranea e aerea in qualsiasi forma ed estensione è disciplinata dal presente regolamento ed è soggetta ad autorizzazione o concessione comunale.

²È soggetto ad autorizzazione l'uso del suolo pubblico di poca intensità. È tale in particolare: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua, per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie compreso il volantinaggio; la sosta di veicoli,



l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, cortei, processioni e collette.

³ *E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole del suolo pubblico. E' tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.*

⁴ *Le autorizzazioni hanno una durata massima di 10 anni e le concessioni di 30 anni. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.*

⁵ *L'immissione degli scoli nella canalizzazione pubblica è disciplinata nello speciale Regolamento.*

1.2. Vanno inoltre modificati alcuni termini negli articoli seguenti:

- all'articolo 4 va aggiunto il termine *concessione* e vanno di conseguenza effettuate alcune modifiche formali;
- all'art. 12 va modificato il termine autorizzazione con il termine *concessione*.
- All'art. 18 cpv. 2 va aggiunto il termine *concessione*.

Tutte le citate modifiche sono indicate in rosso nei rispettivi articoli della bozza allegata al presente rapporto.

1.3. La numerazione dei seguenti articoli viene modificata come segue:

- Art. 9 diventerà nuovo art. 7 Estensioni annuali, estensioni temporanee;
- Art. 13 diventerà nuovo art. 8 Assoggettamento a tassa;
- Art. 7 diventerà nuovo art. 9 Insegne;
- Art. 8 diventerà nuovo art. 13 Banchi, tavoli e distributori automatici.

Le modifiche citate sono sottolineate in giallo nella bozza allegata.

2. E' approvato il **Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità** come da bozza allegata con i seguenti emendamenti:

- 2.1. Agli articoli 1 cpv. 1, art. 3, art. 18, art. 19 e art. 20 viene aggiunto il termine *autorizzazione* accanto alla dicitura *concessione* o viceversa. Queste modifiche sono indicate in rosso nella bozza del regolamento allegata al presente rapporto.
- 2.2. Vengono modificate le numerazioni dei seguenti capoversi dell'art. 12, indicate in rosso nella bozza allegata:

distributori automatici (cpv. 6); Food-Truck (cpv. 7); circhi e simili (cpv. 8); espositori occasionali (cpv. 9); stalli per tassametri (cpv. 10); distributori di carburante (cpv. 11);



posteggi all'aperto (cpv. 12); posteggi per dipendenti pubblici (cpv. 13); agevolazioni zona blu (cpv. 14); posteggi in autosili (cpv. 15); posteggi in autosili per dipendenti pubblici (cpv. 16).

2.3. Viene sostituito all'12 cpv. 8 (nuova numerazione) e cpv. 10 (nuova numerazione) il termine concessione con il termine autorizzazione, riportato in rosso nella bozza allegata.

2.4. L'art. 12 cpv. 5 viene modificato come segue:

cpv. 5 banchi e tavoli

mercato giornaliero: CHF 50-80/m2 abbonamento annuo

mercato settimanale: CHF 2-10/m2/giorno

espositori occasionali: CHF 5 -15/m2/giorno

3. Sono abrogati il Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925 (100.41) ed il Regolamento per il prelievo della tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982 (100.42).

4. I nuovi Regolamenti comunali entreranno in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Legislazione

I Commissari

Fabio Clerici, relatore

Mariachiara Cotti, relatrice

Mauro Belgeri, presidente

Franco Dragun



Città
di Locarno

Risto Dacev

Firmano con riserva i commissari:

Rosanna Camponovo

Spase Zlatanov

Allegati:

- bozza del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico con gli emendamenti proposti
- bozza del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità con gli emendamenti proposti



REGOLAMENTO SULL' OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1 Base legale

Il Comune di Locarno disciplina con il presente regolamento l'occupazione del suolo pubblico sulla base della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007, del Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008, dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 nonché delle normative edilizie comunali.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ L'occupazione dell'area pubblica in superficie, sotterranea e aerea in qualsiasi forma ed estensione è disciplinata dal presente regolamento ed è soggetta ad autorizzazione o concessione comunale.

² È soggetto ad autorizzazione l'uso del suolo pubblico di poca intensità. È tale in particolare: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua, per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie compreso il volantinaggio; la sosta di veicoli, l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, cortei, processioni e collette.

³ E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole del suolo pubblico. E' tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.

⁴ Le autorizzazioni hanno una durata massima di 10 anni e le concessioni di 30 anni.

Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.



⁵L'immissione degli scoli nella canalizzazione pubblica è disciplinata nello speciale Regolamento.

Art. 3 **Istanza**

¹La domanda deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, con indicazione esatta del luogo, dello scopo, dell'inizio, della durata e della superficie che si intende occupare.

²È data facoltà al Municipio di richiedere ulteriore documentazione.

³Il Municipio delibera, considerando l'estetica, il decoro, la viabilità e la sicurezza.

Art. 4 **Condizioni, responsabilità, contravvenzioni**

¹L'autorizzazione e la **concessione** non sono trasmissibili a terzi.

²Esse **vengono** concesse a titolo di precario e potranno essere **revocate** senza alcun indennizzo, con preavviso adeguato per giustificati motivi ad esclusivo giudizio del Municipio.

³Il beneficiario risponde personalmente per il mancato ossequio degli obblighi imposti, come pure per i danni cagionati a persone o cose a seguito dell'occupazione.

⁴Il mancato pagamento della tassa o parte di essa comporta la revoca dell'autorizzazione **o della concessione**.

⁵È vietato dar corso all'occupazione prima di aver ottenuto la relativa autorizzazione **o concessione**.

⁶Le contravvenzioni al presente regolamento sono punibili con multe comunali fino all'importo di fr. 10'000.-, riservato il diritto di eventuale risarcimento di danni.

Art. 5 **Portici Piazza Grande**

L'uso dei portici è disciplinato dalla specifica Ordinanza.

Art. 6 **Occupazione edile**

¹L'occupazione di area pubblica allo scopo di installare cantieri edili viene concessa nei limiti strettamente necessari allo svolgimento razionale dei lavori previsti. Fanno stato le relative norme edilizie.



²Il Municipio avrà riguardo delle esigenze legate alla viabilità e alla sicurezza in generale.

³Ogni modifica a manufatti, quali strade, marciapiede, piazze, fognature e reti dei servizi comunali, o ripristino degli stessi, deve essere autorizzata ed eseguita a proprie spese.

⁴L'istanza, corredata da un estratto planimetrico indicante l'ubicazione e la delimitazione dell'occupazione, va presentata al Municipio, il quale può richiedere della documentazione complementare. La medesima è demandata alla Polizia comunale e ai Servizi del territorio, i quali preavvisano quanto di loro rispettiva competenza. In caso di scavi su suolo pubblico, la richiesta va allestita tramite l'apposito formulario.

⁵All'interessato spetta la manutenzione dell'area occupata, come pure quella delle immediate vicinanze in rapporto all'esercizio del cantiere.

⁶Al termine dell'occupazione dell'area di cantiere e delle immediate vicinanze, se le stesse risultano manomesse o danneggiate nell'ambito dell'esercizio del cantiere, dovranno essere ripristinate allo stato iniziale a spese dell'interessato.

⁷Il ripristino dovrà essere svolto secondo le direttive imposte dai Servizi del territorio.

⁸L'area occupata deve essere cintata e dotata delle necessarie misure di segnaletica stradale, diurne e notturne. In tal senso, andrà inoltrato l'apposito formulario debitamente compilato.

⁹L'esecuzione non deve recare criticità alla viabilità ed alla sicurezza in generale, L'interessato deve prevedere alla pulizia quotidiana e al mantenimento di un aspetto decoroso ed ordinato dell'area.



Art. 7

Estensioni annuali, estensioni temporanee

¹Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale da parte degli esercizi pubblici soggiacciono alla relativa tassa e vengono rilasciate previa licenza edilizia. Esse vengono differenziate in base al periodo di occupazione, segnatamente annuali, temporanee da 3 a 8 mesi e fino a 2 mesi.

²La tassa è definita in base alla posizione dell'attività commerciale all'interno del territorio del Comune di Locarno, suddiviso in zone.

³La superficie concessa può essere revocata o ridimensionata con preavviso adeguato per giustificati motivi ad esclusivo giudizio del Municipio.

⁴La dimensione della superficie concessa sarà accordata in base a quanto definito dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione e dal relativo Regolamento.

Art. 8

Assoggettamento a tassa

L'occupazione di area pubblica in generale è soggetta al pagamento della relativa tassa, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento. In casi eccezionali il Municipio può prescindere dal prelievo della stessa o di parte di essa.

Art. 9

Insegne

¹L'esposizione di insegne è disciplinata dalle vigenti disposizioni cantonali e comunali.

²Per quanto concerne eventuali sporgenze sull'area pubblica, fanno stato le disposizioni del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità.

³La responsabilità relativa all'esposizione d'insegne incombe al beneficiario dell'autorizzazione.

Art. 10

Vetrinette

¹L'esposizione di vetrinette può essere concessa qualora esse non ostacolino la circolazione in generale.

²L'applicazione di vetrinette nei portici di Piazza Grande è disciplinata dalla specifica Ordinanza.



Art. 11 **Tende**

¹L'esposizione di tende viene concessa in conformità delle norme edilizie.

²Le tende con insegne o scritte destinate al pubblico sono soggette alla relativa legislazione cantonale e comunale.

Art. 12 **Balconi**

¹La **concessione** per costruire balconi e pensiline sporgenti su area pubblica viene rilasciata nell'ambito della relativa decisione municipale ed è soggetta alla relativa tassa.

²Nell'ambito dell'edificazione di tali strutture, vengono applicate le disposizioni edilizie comunali.

³Ogni responsabilità relativa a balconi o pensiline sporgenti su area pubblica incombe al proprietario.

Art. 13 **Banchi, tavoli e distributori automatici**

¹L'esposizione di banchi, tavoli e distributori automatici sull'area pubblica deve essere autorizzata dal Municipio e soggiace alla relativa tassa.

Art. 14 **Sporgenze**

Qualsiasi sporgenza su area pubblica soggiace alla relativa tassa.

Art. 15 **Muri di fondazione**

Qualsiasi muro di fondazione su area pubblica soggiace alla relativa tassa.

Art. 16 **Botole, pozzi luce e serbatoi**

Qualsiasi botola, pozzo luce e serbatoio su area pubblica soggiace alla relativa tassa.



Art. 17
Manufatti interrati

La costruzione o la posa di manufatti interrati, entro l'area pubblica, è concessa unicamente in forma precaria e soggiace alla relativa tassa.

Art. 18
Disposizioni finali

¹Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925, come pure ogni altra norma contraria o incompatibile.

²Le autorizzazioni e le **concessioni** già concesse dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

³Il Municipio decreterà l'entrata in vigore del presente regolamento non appena lo stesso avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio Comunale il

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione n°. ...
del ...



REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DELLE TASSE PER L'USO DEL SUOLO PUBBLICO E PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI D'ABITABILITÀ

Capitolo I OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 1 Generalità

¹Il Municipio può rilasciare **autorizzazioni o** concessioni, a titolo precario, per l'occupazione del suolo pubblico, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, contro pagamento di una tassa nella misura stabilita dal presente regolamento.

²Quando è previsto un minimo ed un massimo, l'importo della tassa è fissato dal Municipio, caso per caso.

Art. 2 Tasse per l'occupazione edile

¹L'occupazione di area pubblica nella zona urbana (Zona A) delimitata da Via Orelli, Lungolago, torrente Ramogna, Via Cappuccini, Contrada Borghese e Via Simen, lungo i due lati delle strade citate, soggiace ad una tassa da fr. 15.-- a fr. 40.-- al m²/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

²Per il rimanente territorio cittadino (Zona B) è applicata una tassa da fr. 10.-- a fr. 30.-- al mq/mese, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

³Se è assicurato un passaggio pedonale efficiente, parte della superficie occupata dallo stesso può essere esente da tassa.

⁴L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è parificata a quella di area pubblica, salvo se il passaggio è sostituito in modo efficiente.

Art. 3

Modalità e pagamento

¹La tassa di occupazione è dovuta per tutto il periodo in cui il richiedente usufruisce del suolo pubblico, e cioè fino al momento in cui è ripristinata la situazione anteriore. Le spese per il ripristino sono a carico del beneficiario della concessione **o dell'autorizzazione**.

²La tassa viene di regola erogata ad inizio occupazione, per l'intero importo dovuto. Per importi uguali o maggiori a fr. 10'000.-/anno, è data la possibilità di procedere al pagamento del dovuto in tre parti uguali, ripartendo la fatturazione su tre periodi temporali (inizio occupazione, metà occupazione e fine occupazione). In caso di mancato pagamento, dopo doppia diffida, il Comune potrà procedere con la revoca dell'autorizzazione **o della concessione**.

³Il proprietario del fondo è solidalmente responsabile con il richiedente per il pagamento della tassa.

⁴Alle tasse fissate nell'Ordinanza in base al presente regolamento, vanno aggiunte le eventuali tasse e imposte supplementari a carico del Comune, rispettivamente a carico degli utenti o addebitabili agli stessi, previste dalla legislazione cantonale e federale (es. IVA, tassa di collegamento, ecc.).

Art. 4

Tassa unica di concessione per balconi

La costruzione di balconi sporgenti su area pubblica è soggetta al pagamento di una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- al m² applicata per l'occupazione di ogni piano da versare una volta tanto.

I balconi chiusi sono soggetti ad una tassa unica di fr. 100.-- il m³, calcolata in base alla cubatura del corpo di fabbricata che sporge sull'area pubblica.

Art. 5

Tassa unica di concessione pensiline

Per le pensiline, sporgenti sull'area pubblica, è applicata una tassa unica di concessione, da fr. 50.-- a fr. 500.--/m².



Art. 6

Tassa annuale di concessione per sporgenze diverse

Le sporgenze di gradini, davanzali, zoccoli o altro su area pubblica ammesse a titolo precario, sono soggette al pagamento di una tassa annua di fr. 50.--/m², ritenuto un minimo di fr. 50.--.

Art. 7

Tassa unica di concessione per muri di fondazione

Le riseghe di muri di fondazione sporgenti su area pubblica oltre i 10 cm sono soggette ad una tassa unica di fr. 100.-- al ml ogni 20 cm o frazione di sporgenza.

Art. 8

Tassa annuale di concessione per botole, pozzi, luce, serbatoi, ecc.

Per l'occupazione di area pubblica a titolo precario, con impianti di questo genere, la concessione è soggetta al pagamento di una tassa annua di fr. 30.-- al m², calcolata in base alla superficie occupata, ivi compresa quella necessaria per tutti i manufatti relativi all'impianto, ritenuto un minimo di fr. 50.--.

Art. 9

Tassa annuale per manufatti interrati

¹Le sporgenze di vani sotterranei sotto l'area pubblica e sotto l'area gravata da servitù di espropriazione o di arretramento, sono ammesse solo in forma precaria.

²Se la parte sporgente sotto l'area pubblica è economicamente vincolata alla proprietà rimanente, è prelevata una tassa annua da fr. 30.-- a fr. 100.--/mc.

Art. 10

Eccezioni

Nel caso in cui la costruzione di un manufatto è imposta dall'autorità comunale o cantonale non è prelevata nessuna tassa.



Art. 11
Aree vincolate dal PR

Se i manufatti elencati agli art. 4, 5, 6, 7, e 9 sporgono su area soggetta a vincolo di piano regolatore, la tassa è prelevata al momento dell'espropriazione.

Art. 12
Tasse

Ritenuta la suddivisione in zone di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono prelevate le seguenti tasse annue:

	<u>Zona A</u>	<u>Zona B</u>
¹ tende e ombrelloni	15-30 fr./m2	10-25 fr./m2
² insegne lineari	20-30 fr./m2	15-25 fr./m2
³ insegne a braccio	70-120 fr./m2	50-80 fr./m2
⁴ vetrinette	50-80 fr./m2	30-50 fr./m2
Tassa minima	50.-- fr.	30.-- fr.
⁵ banchi e tavoli:		
mercato giornaliero	50-80 fr./m2 (abbonamento annuo)	
mercato settimanale	2-10 fr./m2/giorno	
espositori occasionali	5-15 fr./m2/giorno	
⁶ distributori automatici	da 50.-- a 500.-- fr./apparecchio	
⁷ Per la vendita a mezzo autoveicoli (Food-Truck) è prelevata una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 5'000.--, proporzionata alla durata e alla superficie occupata.		
⁸ Per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di circhi, serragli e parchi divertimento è prelevata una tassa giornaliera da fr. 100.-- a fr. 2'000.--.		
⁹ Espositori occasionali che usufruiscono dell'occupazione di area pubblica sono sottoposti al pagamento di una tassa giornaliera da fr. 4.-- a fr. 10.-- m2.		
¹⁰ L' autorizzazione di stalli riservati per l'esercizio del servizio tassametri è soggetta al pagamento di una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 3'000.--. Le spese di demarcazione dell'area sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione .		
¹¹ Per i distributori di carburante, compresi gli accessori, è percepita una tassa annua da fr. 500.-- a fr. 5'000.--.		



¹²Posteggi all'aperto (parcheggi di primo livello) a pagamento:

Il Municipio stabilisce tramite ordinanza le zone o i settori di parcheggio a pagamento, nonché l'ammontare della tassa d'uso. Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili. Il Municipio può prevedere giorni e fasce orarie gratuite e tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.

Nelle aree di parcheggio a pagamento possono essere prelevate tasse d'uso ed eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:

- Tassa annuale: fino a un massimo di Fr. 800.--
- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 150.--
- Tassa settimanale: fino a un massimo di Fr. 70.--
- Tassa giornaliera (24H): fino a un massimo di Fr. 30.--
- Tassa oraria: fino a un massimo di Fr. 5.--;

¹³Posteggi per i dipendenti pubblici:

La messa a disposizione di parcheggi (annessi ai beni amministrativi comunali) per i dipendenti pubblici è soggetta al prelievo di una tassa d'uso, inclusi eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:

- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 100.--

¹⁴Agevolazioni di parcheggio zona blu:

Il Municipio può prevedere tariffe differenziate a seconda dell'ubicazione dei parcheggi. Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili. Nelle aree di parcheggio zona blu possono essere prelevate tasse d'uso ed eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:

- Autorizzazione annuale: fino a un massimo di Fr. 800.--
- Autorizzazione mensile: fino a un massimo di Fr. 150.--
- Autorizzazione settimanale: fino a un massimo di Fr. 70.--
- Autorizzazione giornaliera: fino a un massimo di Fr. 30.--

¹⁵Posteggi in autosili (parcheggi di secondo livello) a pagamento:

Il Municipio stabilisce tramite ordinanza l'ammontare della tassa d'uso. Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili. Il Municipio può prevedere giorni e fasce orarie a tariffe differenziate secondo l'ubicazione e l'utilizzo dei parcheggi.

Negli autosili possono essere prelevate tasse d'uso ed eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:

- Tassa annuale: fino a un massimo di Fr. 2'800.--
- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 300.--
- Tassa settimanale: fino a un massimo di Fr. 100.--



- Tassa giornaliera (24H): fino a un massimo di Fr. 40.--
- Tassa oraria: fino a un massimo di Fr. 7.—

¹⁶Posteggi per dipendenti pubblici in autosili:

La messa a disposizione di parcheggi in autosili (annessi ai beni amministrativi comunali) per i dipendenti pubblici è soggetta al prelievo di una tassa d'uso, inclusi eventuali supplementi come da art. 3 cpv. 4 del presente regolamento, come segue:

- Tassa mensile: fino a un massimo di Fr. 200.—

Art. 13

Usi occasionali

Per usi occasionali del suolo pubblico (beni amministrativi e beni di uso comune) non previsti dal presente regolamento la tassa viene fissata dal Municipio di volta in volta sulla base della norma che più si avvicina al caso specifico, tenendo conto dello scopo e delle modalità dell'occupazione, fino a un massimo di fr. 200/m²/giorno.

Art. 14

Criteri di calcolo e esenzioni

¹Il Municipio stabilisce le tasse, individualmente o tramite ordinanza, tenendo conto del valore economico/commerciale dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'entità delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

²Il Municipio può ridurre o concedere esenzioni di tassa, in particolare per le utilizzazioni a fini ideali o di pubblica utilità senza fine di lucro.

Art. 15

Occupazione a scopo commerciale

¹Per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale è prelevata una tassa annua da fr. 1.-- a fr. 600.--/m² valutata con criteri economici e secondo la durata dell'occupazione. L'esatto ammontare di questa tassa, viene definito tramite la relativa ordinanza municipale, suddividendo il territorio comunale in quattro zone (Zona 1, Zona 2, Zona 3 e Zona 4).

Art. 16

Sovrattassa durante le manifestazioni cittadine

¹Durante le manifestazioni di una certa importanza (per durata e afflusso di pubblico), organizzate dal Comune, il Municipio ha la facoltà di prelevare una tassa a sedia. Qualora l'Esecutivo dovesse decidere di avvalersi di tale facoltà, la sovrattassa dovrà essere regolata tramite l'apposita ordinanza municipale sulle tasse per l'uso del suolo pubblico. Agli



esercenti che occupano una porzione di suolo pubblico a titolo precario, potrà in tal caso essere applicata una sovrattassa compresa tra i fr. 5 e i fr. 15.- al giorno a posto a sedere, in base alla licenza cantonale complessiva, a valere quale contributo per la manifestazione.

²Il tipo di manifestazione soggetta alla sovrattassa dovrà essere stabilito di anno in anno dal Municipio.

³Qualora un esercente non fosse d'accordo di pagare la sovrattassa, la porzione di suolo pubblico concessa in uso a titolo precario, dovrà essere liberata per la durata della manifestazione, senza alcun diritto di rimborso o risarcimento.

Capitolo II CONCESSIONE DI PERMESSI DI ABITABILITA'

Art. 17

Verifica e permessi di abitabilità

Per le visite di abitabilità o di verifica sono richieste le tasse seguenti per prestazioni del competente servizio comunale:

- | | | |
|----|--|------------|
| a) | casa di abitazione, uffici e negozi: | |
| | per edifici fino a 4 appartamenti | fr. 200.-- |
| | per edifici fino a 10 appartamenti | fr. 350.-- |
| | per edifici fino a 20 appartamenti | fr. 600.-- |
| | per edifici oltre 20 appartamenti | fr. 850.-- |
| | Un ufficio con servizi propri é equiparato a un appartamento. | |
| b) | stabili industriali, magazzini, laboratori, uffici annessi, ecc. | |
| | per costruzioni fino a 100 m2/sup. | fr. 200.-- |
| | per costruzioni fino a 250 m2/sup. | fr. 350.-- |
| | per costruzioni fino a 500 m2/sup. | fr. 500.-- |
| | per costruzioni oltre 500 m2/sup. | fr. 800.-- |
| c) | modifiche interne (piccole opere) | fr. 200.-- |

²Nel caso in cui lo stabile non fosse conforme alle norme delle vigenti leggi in materia e non potesse conseguentemente essere dichiarato abitabile o non venisse collaudato è applicata una tassa di fr. 30.-- per ogni visita successiva.

Capitolo III PENALITA' E NORME FINALI

Art.18 Penalità

Ogni violazione del presente regolamento, in modo particolare ogni occupazione abusiva, è passibile di multa fino all'importo di fr. 10'000.--.

Resta riservata l'azione penale e civile, nonché la revoca della concessione **o dell'autorizzazione**.

Art. 19 Norme finali

Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982 e ogni norma precedente che fosse in contrasto con lo stesso.

Il presente regolamento verrà applicato a tutte le concessioni **e autorizzazioni** a partire dalla sua entrata in vigore.

Art. 20 Entrata in vigore

¹Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982.

²Le autorizzazioni **e le concessioni** già concesse dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

³Il Municipio decreterà l'entrata in vigore del presente regolamento non appena la stessa avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Regolamento adottato dal Consiglio Comunale il

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione n°. ...
del ...